



CONFINDUSTRIA

**Nuova disciplina
sui *call center* -
Pubblicate le
modalità
operative per la
comunicazione
al Garante
privacy**

Marzo 2017

È stata pubblicata sul sito del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, anche “Garante privacy” o “Autorità”) una [nota informativa](#) sulle modalità di adempimento degli obblighi comunicativi diretti all’Autorità ai sensi della nuova disciplina sui *call center* (art. 24-bis del DL n. 83/2012).

In particolare, la nota:

- rispetto alla vecchia disciplina, ribadisce la ridefinizione degli obblighi a carico degli operatori, nonché l’ampliamento dei soggetti destinatari;
- afferma la caducazione dei provvedimenti del Garante privacy adottati in virtù della previgente normativa (n. 444/2013 e n. 582/2013).

Quanto alle **modalità di assolvimento dei nuovi obblighi**, la nota riporta due moduli:

1. il primo, contenuto nell’[Allegato 1](#), utilizzabile per le comunicazioni **ex art. 24-bis, co. 2**, vale a dire quelle effettuate dagli operatori che decidano di localizzare l’attività di *call center* in Paesi extra-UE;
2. il secondo, contenuto nell’[Allegato 2](#), utilizzabile per le comunicazioni **ex art. 24-bis, co. 3**, vale a dire quelle effettuate dagli operatori che abbiano localizzato l’attività di *call center* in Paesi extra-UE prima del 1° gennaio 2017.

Entrambi i moduli sono direttamente compilabili. Per attivare i campi di scrittura, occorre salvare il modulo di interesse come un file .pdf sul PC e poi aprirlo. Una volta compilati, i moduli dovranno essere trasmessi al seguente indirizzo e-mail: protocollo@pec.gdpd.it.

Infine, nel recepire un’istanza rappresentata da Confindustria, la nota esclude le numerazioni utilizzate nell’attività di *call center* delocalizzata dalle informazioni da comunicare al Garante privacy. L’obiettivo è di evitare la duplicazione della comunicazione della numerazione che, infatti, deve essere effettuata anche nei confronti del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: “MiSE”). Pertanto, ai sensi della nota, l’obbligo di comunicazione della numerazione messa a disposizione del pubblico e utilizzata nell’attività di *call center* delocalizzata si considera assolto, anche nei confronti del Garante privacy, con la comunicazione della stessa al MiSE e l’attestazione all’Autorità dell’avvenuto adempimento.